

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/30 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 per quanto riguarda le norme dettagliate per lo scambio elettronico diretto di informazioni adottate in applicazione delle norme della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 71, 76 e 111,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme che disciplinano lo scambio di dati in formato elettronico tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato sono state stabilite nel regolamento (CE) n. 1224/2009 («il regolamento sul controllo»). Gli articoli 71, 76 e 83 di tale regolamento riguardano specificamente lo scambio di rapporti di ispezione e di sorveglianza.
- (2) La Commissione ha elaborato un nuovo formato per la trasmissione dei dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza che è opportuno utilizzare per tutti i futuri scambi di dati elettronici di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo.
- (3) Il titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme che disciplinano lo scambio di dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l'organismo da essa designato. Tali norme devono essere modificate per tenere conto del nuovo formato elaborato dalla Commissione per i dati di ispezione e di sorveglianza nonché delle nuove tecnologie e delle norme internazionali.
- (4) Poiché il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽³⁾ è stato abrogato dal regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno che i riferimenti al suddetto regolamento contenuti nel titolo IX, capo I bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano soppressi.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

